



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2024 ANNO IX N.19.

IL TERZO SETTORE ALLA PROVA DELL'ACCOGLIENZA. PERCORSI DI INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI NELLA REGIONE CALABRIA



2024 ANNO IX NUMERO 17 DOSSIER TERZO SETTORE

di Rossana Caridà DOI: <https://doi.org/10.54103/2531-6710/25404>



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2024 ANNO IX N.17.

IL TERZO SETTORE ALLA PROVA DELL'ACCOGLIENZA. PERCORSI DI INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI NELLA REGIONE CALABRIA

Rossana Caridà

*THE THIRD SECTOR TO THE TEST OF RECEPTION. PATHWAYS OF INTEGRATION OF
IMMIGRANTS IN THE CALABRIA REGION*

Riassunto

In questo contributo l'Autrice prendere in considerazione l'applicazione dei nuovi strumenti di amministrazione condivisa previsti dal Codice del Terzo settore, analizzando la realtà calabrese con riferimento all'accoglienza degli immigrati. Lo studio conferma che il principio della sussidiarietà orizzontale, riconosciuto in Italia al livello costituzionale, potrebbe costituire quello più idoneo ad orientare le dinamiche della legislazione e dell'amministrazione nell'affrontare problemi emergenti come l'immigrazione grazie all'integrazione degli ETS (Enti del Terzo Settore)

Parole chiave: *Codice del Terzo Settore, accoglienza degli immigrati, immigrazione*

Abstract

In this contribution the Author takes into consideration the application of the new tools of shared administration provided by the Third Sector Code, analysing the reality in region Calabria with reference to the reception of immigrants. The study confirms that the principle of "horizontal subsidiarity", recognised in Italy at the constitutional level, could be the most suitable to orient the dynamics of legislation and administration in addressing emerging problems such as immigration through the integration of ETS (Third Sector Bodies)

Keywords: *Code of the Third Sector, reception of immigrants, immigration*

Autore:

Rossana Caridà, Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico, dell'Università degli studi di Catanzaro, *Magna Graecia*, Dipartimento di Giurisprudenza, economia e sociologia.

Articolo soggetto a revisione tra pari a doppio cieco.

Articolo ricevuto il 15.10.23 approvato il 30.06.24.

1. Autonomia privata, sussidiarietà orizzontale e attività di interesse generale.

L'autonomia privata ha ormai acquisito, con il principio di sussidiarietà orizzontale, una definitiva legittimazione nella cura di fini pubblici e di utilità generale, attraverso frequenti percorsi di interazione tra pubblico e privato. Tale principio può articolarsi diversamente a seconda della tipologia di intervento sottesa al fine: in questa direzione, le articolazioni pubbliche devono consentire agli amministratori, singoli o organizzati, di poter realizzare attività di interesse generale; ed inoltre, le stesse possono operare in regime di mercato, di regola lasciato all'iniziativa privata, ove l'intervento pubblico possa rivelarsi maggiormente utile ed efficace, oppure per carenza dell'intervento privato nell'espletamento di attività propriamente collettive. L'art. 118 della Costituzione riconosce espressamente il valore dell'iniziativa autonoma dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale: Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni sono tutti coinvolti per favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

I soggetti pubblici, quindi, devono favorire le autonome iniziative private che perseguono fini generali; ma gli stessi privati si pongono al livello delle amministrazioni pubbliche quando si attivano in maniera spontanea ed autonoma, così incidendo sulla crescita e promozione del benessere della comunità e del territorio nel quale essi insistono. Con il principio di sussidiarietà orizzontale si “costruisce un sistema di alleanze per l'interesse generale fra i cittadini e l'Amministrazione, perché non comporta per i soggetti pubblici né la possibilità di sottrarsi ai loro compiti istituzionali, né la prerogativa di sottrarre a priori spazi all'azione del privato. Il principio di sussidiarietà orizzontale tende a realizzare la libertà dei cittadini di agire, in modo condiviso con l'Amministrazione pubblica, per il miglioramento della comunità, nel rispetto del principio di legalità” (Di Giacomo Russo 2016: 279)¹.

In una società sempre più complessa, la sussidiarietà orizzontale consente di articolare l'intervento pubblico in base alle esigenze della collettività di riferimento, riducendo il rischio di azioni inutili o non proporzionate. I modi e i tempi del progressivo recepimento del principio nel nostro ordinamento “sono stati ascritti soprattutto a valutazioni contingenti, dettate (..), non per virtù, ma per necessità: non già per un disegno organico di attuazione della Costituzione, bensì per rispondere in maniera contingente e ancora poco consapevole all'esigenza di sovvenire in qualche modo alle necessità proprie dello Stato sociale” (Tondi Della Mura 2019: 2; Id. 2018: 666; Id. 2011: 117; Id. 2002: 117).

¹ che proprio si sofferma sull'intervento pubblico nella sfera sociale e sul ruolo dei soggetti privati, il c.d. privato sociale, “che svolgono un ruolo utile nell'interesse della comunità, ma in un rapporto di co-Amministrazione rispetto alle azioni di interesse generale” e poiché concernono valori espressioni di diritti fondamentali (istruzione, salute, assistenza e sicurezza sociale), la pubblica amministrazione “deve, comunque, indirizzare, programmare e gestire, nelle forme più efficienti ed efficaci, le funzioni ed i servizi del Welfare State”.

Pur nella complessità di coordinare l'intervento pubblico e quello privato, il modello della sussidiarietà orizzontale potrebbe rispondere nel modo più appropriato anche alla realtà delle molteplici ed articolate esigenze poste da una realtà sempre più multiculturale.

La carente di risorse economiche incide, restringendola, sull'offerta dei servizi socio-sanitari (Balduzzi 2017: 11)²; ma la tutela della persona non è un valore negoziabile (Manganaro 2019: 23)³, ed in assenza di strategie politiche condivise nel lungo periodo è la coscienza civile che deve farsi carico delle persone più deboli (Bascherini 2016: 126; Barbera 1975: 80; Rossi 2006: 38; Giuffrè 2002; Polacchini 2013: 227; Id. 2016; Morelli 2015: 304; Rodotà 2014; Tamburrini 2018; Ruggeri 2019), attraverso un rapporto di concertazione tra regioni, enti territoriali e privati, singoli o organizzati, per la realizzazione di pratiche politiche ed amministrative finalizzate a percorsi di inclusione e di integrazione degli stranieri rifugiati e richiedenti asilo e degli altri regolarmente soggiornanti (Buscema 2019).

Pur non costituendo oggetto di questo contributo, è appena il caso di ricordare che con la legge n. 381/1991 la cooperazione sociale, ovverosia lo svolgimento di attività di interessi generali e di perseguimento di fini sociali, ha trovato una esplicita regolamentazione che nel corso del tempo ha subito diverse modifiche. La riforma del Terzo settore potrebbe costituire un decisivo punto di riferimento legislativo volto a potenziare lo sviluppo delle cooperative sociali nell'organizzazione, nella produzione e nell'offerta di servizi di interesse generale, così realizzando il combinato disposto costituzionale di cui agli articoli 2, 45 e 118.

Al riguardo, l'art. 55, del d. lgs. n. 117/2017, prevede che in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale⁴, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di

² L'A. ricorda la pronuncia costituzionale n. 169 del 2017 in forza della quale, una volta che i livelli essenziali delle prestazioni "siano stati correttamente individuati, non è possibile limitarne concretamente l'erogazione attraverso indifferenziate riduzioni della spesa pubblica. In tale ipotesi verrebbero in essere situazioni prive di tutela in tutti i casi di mancata erogazione di prestazioni indefettibili in quanto l'effettività del diritto ad ottenerle 'non può che derivare dalla certezza delle disponibilità finanziarie per il soddisfacimento del medesimo diritto'" (sentenza n. 275 del 2016)".

³ nel bilanciamento tra i diritti umani e le esigenze di sicurezza dei confini e delle persone, il punto di incontro è quello dell'art. 2 Cost. Il principio di solidarietà consente di coniugare "tutela dei diritti fondamentali e fedeltà alla Nazione, perché l'attenzione alla cura dell'altro è il fondamento della tutela dei diritti umani ma anche il requisito fondamentale delle collettività organizzate in qualsiasi forma, siano esse formazioni sociali e corpi intermedi o enti pubblici nazionali e sovranazionali. È la solidarietà, a diversi livelli ed in modi differenti, a consentire rapporti che vanno dall'ambito familiare a quello della cooperazione tra gli Stati. È proprio in forza di questo principio che si può pretendere di salvare i naufraghi e, nello stesso tempo, che vi sia un piano di redistribuzione tra gli Stati dell'Unione europea".

⁴ Per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si considerano attività di interesse generale, tra le altre, gli interventi e servizi sociali, gli interventi e prestazioni sanitarie, l'istruzione e la formazione professionale, la formazione universitaria e post-universitaria, la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, la radiodiffusione sonora a carattere comunitario, l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi in materia di procedimento amministrativo e di programmazione di zona.

La co-progettazione si attua attraverso la realizzazione di specifici progetti e/o interventi volti a soddisfare bisogni definiti. Proprio gli enti locali, in base alle necessità che emergono dalle fasce più deboli della comunità, devono progettare nuove modalità operative e condividere con il terzo settore le azioni volte a soddisfare i bisogni e le necessità della comunità di riferimento. La co-progettazione “intende dunque superare il tradizionale rapporto committente-fornitore per divenire strumento di realizzazione di forme di collaborazione e partnership tra p.a. ed enti della cooperazione sociale basate sul continuo e costante confronto e dialogo tra le parti coinvolte” (Santuari 2019: 190).

La co-programmazione implica che l'amministrazione agente individui i bisogni da soddisfare, i relativi interventi e le modalità di realizzazione degli stessi, nonché le risorse disponibili.

Ne deriva che gli enti del Terzo settore, oltre che nella fase della erogazione, potendo intervenire anche in quella della co-programmazione e della co-progettazione, possono contribuire a vario titolo a garantire la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e socio-sanitarie. Tale ruolo, inteso responsabilmente, impone alla regolazione pubblica⁵ ed ai privati, singoli o organizzati, ambiti definiti di operatività ma ruoli e funzioni che necessitano di dialogo e concertazione (Troisi 2019:15).

Il Terzo settore ed il volontariato⁶, data la loro contiguità al territorio, divengono fondamentali nella diversificazione della progettualità, nel coinvolgimento di più associazioni, nell'ascolto delle necessità e nella conseguente articolazione e selezione degli interventi, nella gestione delle risorse umane e finanziarie, nella promozione della cultura della solidarietà anche attraverso campagne di comunicazione volte a coinvolgere altri volontari, nella partecipazione ai processi decisionali pubblici, ricoprendo il ruolo di osservatori privilegiati dei bisogni e delle relative modalità di soddisfacimento.

Gli enti locali possono incentivare tutte le iniziative di rilievo sociale, valutare i progetti, offrire la propria collaborazione nel coordinamento e nella regolazione, disporre forme controllo da parte degli uffici competenti, nonché mettere a disposizione attrezzature e spazi, e l'eventuale copertura finanziaria compatibilmente con le risorse a disposizione. Essi dovrebbero coinvolgere le rappresentanze delle associazioni degli immigrati (al fine di delineare risposte adeguate alle diversità culturali); così come è necessario potenziare il ruolo della mediazione

⁵ Nel parere n. 2052 della Commissione speciale del Consiglio di Stato del 20 agosto 2018, sugli istituti introdotti dagli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo settore, si è ribadita la necessità della doverosa applicazione della sostanza regolatoria pro-concorrenziale propria della disciplina europea; e che le procedure di co-programmazione e di co-progettazione disposte dal Codice, essendo qualificabili come appalti di servizi sociali, devono essere sottoposte anche alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, “che si affianca, integrandola, a quella apprestata dal Codice del terzo settore”.

⁶ “[...] la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, per il quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona umana stessa” (Corte cost. n. 75/1992).

culturale ed implementare le sedi della concertazione al fine di coinvolgere, in modo coordinato e responsabile, una pluralità di soggetti, pubblici e privati, disposta a co-gestire i sistemi di welfare.

2. L'amministrazione per protocolli.

Al livello amministrativo, la creazione di un rapporto virtuoso tra enti territoriali, istituzioni e Terzo settore, ha trovato espresso riconoscimento nell'art. 22 bis del D.lgs. n. 142/2015, in base al quale i Prefetti promuovono, d'intesa con i Comuni, anche nell'ambito dell'attività dei Consigli territoriali per l'immigrazione⁷, "ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, nonché la diffusione delle buone prassi e di strategie congiunte con i Comuni e le organizzazioni del terzo settore, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa". Per il coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale in tali attività, i Comuni possono predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo.

La Prefettura può quindi espletare, anche nella materia dell'immigrazione, attività di concertazione volte a regolamentare l'integrazione dei migranti regolari. L'obiettivo è quello di rispondere alle necessità di un territorio e guardare al fenomeno in termini di risorsa, in grado di coagulare la presenza di operatori pubblici, privati, del Terzo settore, al fine di gestire il fenomeno migratorio tramite pratiche di ascolto e di condivisione, quanto più rispondenti alla comunità locale e territoriale di riferimento, ma tenendo conto delle difficoltà dell'integrazione e dei relativi processi.

Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha avviato da tempo un insieme di azioni volte ad ottimizzare il sistema di accoglienza e, più in generale, a promuovere l'integrazione, proprio sostenendo le iniziative coinvolgenti le Prefetture e gli enti locali, la cui contiguità alle comunità del territorio non solo fa emergere le reali necessità, ma compulta tutte quelle attività maggiormente rispondenti ai bisogni delle comunità di riferimento. L'utilizzo dei protocolli, articolati a seconda delle peculiarità dei contesti, è quello che meglio consente forme adeguate di collaborazione e di interazione.

Già nella circolare del Ministero dell'Interno n. 14290 del 27 novembre 2014 era stato evidenziato che una delle criticità connesse all'accoglienza fosse quella della inattività dei migranti, incidente in modo negativo sul tessuto sociale di destinazione. Per tale ragione, i Prefetti venivano invitati a sottoscrivere protocolli di intesa con gli enti locali volti a realizzare "percorsi finalizzati a superare la condizione di passività dei migranti coinvolgendoli", nei

⁷ I Consigli territoriali per l'Immigrazione (CTI), normati dal d.P.R. n. 394/1999, sono presenti in tutte le Prefetture e sono strumenti finalizzati alla governance del fenomeno migratorio. L'organo è presieduto dal Prefetto ed è composto dai rappresentanti delle amministrazioni statali, degli enti locali, della camera di commercio, delle associazioni e delle organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza e dell'integrazione, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori extracomunitari. Essi monitorano la presenza dei cittadini stranieri, raccolgono le diverse problematiche e promuovono la concertazione e la soluzione condivisa delle criticità riscontrate.

rispettivi territori, in attività volontarie di pubblica utilità a favore delle collettività locali, così assicurando “loro maggiori prospettive di integrazione nel tessuto sociale del nostro Paese, scongiurando un clima di contrapposizione nei loro confronti” (Polimeni 2015: 289; Rossi 2014; Colapietro 2014; Iannuzzi 2014; Longo 2014; Vecchiato 2014).

Le attività oggetto dei protocolli d'intesa devono essere rivolte, esclusivamente, ai richiedenti asilo e a coloro che sono in attesa della definizione del ricorso in caso di impugnativa della decisione negativa della competente Commissione Territoriale; e, inoltre, devono essere svolte soltanto su base volontaria e gratuita. Esse devono essere finalizzate al raggiungimento di uno scopo sociale e non lucrativo. È necessaria la sottoscrizione di un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni; deve essere garantita una formazione adeguata alle attività che saranno svolte dai migranti volontari; gli stranieri devono aderire, in maniera libera e volontaria, ad un'associazione e/o ad un'organizzazione di volontariato.

Queste tipologie di iniziativa coinvolgono soggetti istituzionali, organismi del terzo settore e del privato sociale (sindacati, centri di formazione, strutture di accoglienza, associazioni culturali, sportive, ambientaliste, artistiche, ricreative, religiose e di volontariato), così rappresentando un'occasione realistica di socializzazione nel territorio, attraverso attività di formazione linguistica, educazione alla cittadinanza, inserimento lavorativo, orientamento e facilitazione dell'accesso ai servizi, coinvolgimento in attività socio-culturali.

Dal Rapporto 2017 del Ministero dell'Interno, su “Le iniziative di buona accoglienza e integrazione dei migranti. Modelli, strumenti e azioni”⁸, emerge questo passaggio dall'organizzazione gerarchico-funzionale a quella per processi e progetti, e riferisce proprio in termini di autonomia, flessibilità, governo e cultura condivisa l'utilizzo dei protocolli tra “funzioni amministrative ed espressione sociale”. Nel Rapporto è delineata la distinzione tra protocolli per lo svolgimento di attività di volontariato da parte dei migranti presenti nei centri di accoglienza e protocolli di intesa che prevedono azioni in determinati ambiti di intervento (sanitario⁹, accoglienza diffusa¹⁰, costituzione/formalizzazione di reti interistituzionali¹¹, formazione ed inserimento lavorativo¹², orientamento e consulenza¹³).

⁸ In www.interno.gov.it/sites/default/files/rapporto_annuale_buone_pratiche_di_accoglienza_2017_ita_web_rev1.pdf.

⁹ Alcuni, volti a definire procedure operative o la costituzione di presidi sanitari pubblici, gestiti da associazioni di volontariato coadiuvati da servizi di mediazione culturale e linguistica; altri prevedono la possibilità di eseguire accertamenti ematochimici e strumentali di base, l'erogazione di servizi di consulenza psicologica e psichiatrica all'interno dei centri di prima accoglienza.

¹⁰ Per migliorare l'offerta di prima accoglienza; ad esempio, le Prefetture si sono impegnate a reperire nuovi alloggi, acquisendo in comodato d'uso gratuito immobili di proprietà degli enti locali, o impegnando organismi del terzo settore ad utilizzare immobili nella propria disponibilità.

¹¹ Tavoli tecnici o procedure operative volte a raccordare i soggetti che operano sul territorio, così favorendo concrete sinergie tra amministratori pubblici ed enti del privato sociale, specificando le attività di ciascun sottoscrittore.

¹² Utili ad assicurare ai migranti lo svolgimento di percorsi di alfabetizzazione e formazione linguistica, corsi di formazione professionalizzanti e lavorativi, stage formativi in azienda, attività di promozione socio-culturale.

¹³ Questi servizi possono coinvolgere anche le questure e le organizzazioni sindacali, potendo essere, oggetto dei protocolli, le attività informative e burocratiche già di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione (rilascio

Il Dossier Statistico Immigrazione 2019 evidenzia anche il ruolo dei patronati nella tutela dei diritti dei migranti, nell'assistenza per le prestazioni socio-previdenziali espletata con l'ausilio di oltre diecimila operatori e circa ottomila sportelli distribuiti su tutto il territorio. Questa forma di rete e di assistenza, svolta senza finalità di lucro, nel testimoniare la fattibilità dei percorsi di integrazione degli immigrati nella nostra società, ha consentito margini di miglioramento nella accessibilità delle prestazioni sociali (trattamenti pensionistici, prestazioni di disoccupazione, malattia, maternità, assistenza sociale, invalidità). In Italia, il CEPA raggruppa i patronati ACLI, INAS-CISL, INCA-CGIL, ITAL-UIL, nel 2006 firmatari del Protocollo d'intesa, con il Ministero dell'Interno-Dipartimento della Polizia di Frontiera e l'Immigrazione, avente ad oggetto le attività di assistenza nella presentazione delle domande per il rilascio ed i rinnovi dei permessi di soggiorno.

Dal 2016 è operativo il progetto FORM@ avente come obiettivo la formazione pre-partenza dei familiari coinvolti nella procedura di ricongiungimento familiare, attraverso il coinvolgimento dei beneficiari in un processo di informazione e conoscenza del contesto sociale di destinazione. In tal modo, genitori, coniugi, figli entrano in contatto con gli operatori del patronato che forniscono loro i contenuti del progetto (conoscenza della lingua italiana, nozioni di diritto di famiglia, doveri dello straniero, assolvimento degli obblighi scolastici, nozioni sulla sanità, sugli infortuni sul lavoro), pure affrontando temi che, più in generale, riguardano la convivenza sociale. Specie con i minori, per esempio, il confronto riguarda anche aspetti personali concernenti la socializzazione, l'istruzione scolastica, l'educazione sportiva; con gli adulti, il percorso presenta problemi maggiori, anche perché le difficoltà di adattamento al nuovo contesto sociale spesso si rivelano più difficili da superare, potendosi inverare in dinamiche molto diverse da quelle del Paese di provenienza ma che costituiscono una componente fortemente radicata in una persona adulta. Per questi motivi, gli operatori del progetto espletano funzioni di mediazione culturale, determinanti nel miglioramento del processo di integrazione.

L'Agenda 2030 riconosce il "contributo positivo dei migranti a una crescita inclusiva e a uno sviluppo sostenibile sulle migrazioni" ed indica, tra gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, quelli dell'*Istruzione di qualità* (Goal 4), del *Lavoro dignitoso* (Goal 8), e della *Riduzione delle disuguaglianze* (Goal 10).

Nella Comunicazione della Commissione su *Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo* si prevede, tra gli obiettivi, quello di *Sostenere l'integrazione per società più inclusive*: "Un sistema sano ed equo di gestione della migrazione passa anche dall'assicurare che tutti coloro che si trovano legalmente nell'UE possano partecipare e contribuire al benessere, alla prosperità e alla coesione delle società europee" (Bruxelles, 23.9.2020, COM(2020) 609).

Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027*, si legge come "un'efficace inclusione nel mercato del lavoro dei migranti e dei cittadini dell'UE provenienti da un contesto migratorio richiede la collaborazione attiva di una grande varietà di attori, tra cui le autorità pubbliche a livello

dei permessi di soggiorno, presentazione delle istanze per il ricongiungimento familiare, la formulazione delle richieste di protezione).

locale, regionale, nazionale ed europeo, le organizzazioni della società civile, le parti economiche e sociali e i datori di lavoro” (Bruxelles, 24.11.2020 COM(2020) 758).

3. La legge regionale n. 18 del 2009, il Piano regionale e l'utilizzo dei protocolli operativi in Calabria tra criticità e prospettive.

La Calabria è stata la prima regione a disciplinare un sistema dell'accoglienza correlato allo sviluppo delle comunità locali, attraverso la legge regionale n. 18 del 2009 (“Accoglienza dei richiedenti Asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali”), promuovendo il sistema regionale integrato di accoglienza e sostenendo azioni indirizzate all'inserimento socio-lavorativo di rifugiati, richiedenti asilo e titolari di misure di protezione sussidiaria o umanitaria (Loprieno 2019: 247; Polimeni 2015: 271).

In questa direzione, il principio solidaristico, fondante anche le politiche migratorie dell'accoglienza e di integrazione attraverso lo svolgimento spontaneo di attività socio-lavorative, consente una partecipazione attiva che si inverte in pratiche di impegno sociale a favore della comunità alla quale si appartiene. A sostegno della popolazione immigrata possono dunque attivarsi percorsi d'integrazione e d'inclusione sociale su base volontaristica, in una logica di accoglienza che valorizzi le attività di impegno socio-lavorativo svolte dai non cittadini a favore della collettività di destinazione¹⁴.

Per la realizzazione del sistema integrato di accoglienza sono previsti: *a)* iniziative culturali volte a sensibilizzare l'opinione pubblica ed a promuovere la cultura dell'accoglienza (che possono essere intraprese, in base alle relative competenze), gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie, le associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio regionale (art. 4, commi 2 e 3); *b)* interventi in favore di comunità spopolate o disagiate dal punto di vista socio-economico, da attuare tramite progetti di riqualificazione e di rilancio socio-economico e culturale, dei quali sono titolari i comuni, le province e le comunità montane. Questa tipologia di intervento deve essere dimensionata, in modo da risultare congrua e socialmente sostenibile rispetto alle potenzialità, culturali ed economiche, del territorio nel quale si inserisce (art. 4, commi 1 e 3). L'amministrazione regionale valuta i progetti sotto il profilo della ‘fattibilità’, della ‘sostenibilità’ e della ‘effettiva costruzione’ di una forte ed estesa rete sociale di interesse e di condivisione delle finalità dell'intervento. La priorità è riconosciuta a quei progetti che valorizzano le produzioni artigianali, le competenze e le tradizioni locali, e che promuovono forme di commercio equo e solidale, di turismo responsabile e di programmi di economia solidale e cooperativa (art. 4, comma 4).

Le attività sostenibili tramite finanziamenti regionali possono avere ad oggetto la gestione di interventi di accoglienza e di orientamento legale e sociale degli stranieri; l'avvio di programmi di supporto all'inserimento lavorativo, anche

¹⁴ La stessa Corte costituzionale, nel dichiarare illegittima l'esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilità di prestare il servizio civile universale, ha riconosciuto che l'estensione del servizio civile a finalità di solidarietà sociale e l'inserimento in attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale “concorrono a qualificarlo - oltre che come adempimento di un dovere di solidarietà - anche come un'opportunità di integrazione e di formazione alla cittadinanza” (sent. n. 119/2015).

tramite la creazione di attività economiche ed imprenditoriali che coinvolgano sia gli stranieri che la popolazione autoctona; la realizzazione di iniziative volte a sostenere la prosecuzione degli studi ed il riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli formativi conseguiti dagli stranieri nel loro Paese di origine; la previsione di programmi di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento, nonché affitto, arredamento e manutenzione delle strutture abitative destinate all’ospitalità e di riqualificazione, adeguamento e allestimento di strutture destinate a fungere da centri di aggregazione sociale e culturale per gli stranieri accolti e per la comunità locale, art. 4, comma 5, lett. e) ed f), con vincolo di destinazione decennale degli immobili recuperati.

A garanzia della regolare attuazione della legge è istituito il “Comitato dei garanti dei richiedenti asilo e dei rifugiati”¹⁵, formato da tre componenti¹⁶, che formula proposte per la redazione del Piano regionale degli interventi, esprime la valutazione dei progetti proposti dalla regione e ne monitora l’attuazione; vigila sull’applicazione della normativa nazionale e internazionale in tema di asilo, sulle strutture sanitarie e socio-assistenziali, sulle segnalazioni e denunce di fattori di rischio o di danno, di carenze igienico-sanitarie, di inadeguatezze abitative ed urbanistiche, di violazioni di diritti (art. 5, commi 1-bis e 1-ter).

Lo strumento di programmazione degli interventi descritti è il Piano regionale, di durata triennale, elaborato sulla base della evoluzione del fenomeno dell’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati nella regione e delle normative in materia. Viene approvato dalla Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare; per ogni annualità esso individua le strategie, gli obiettivi, le linee di intervento, i beneficiari ed i destinatari degli interventi, le risorse finanziarie/tecniche/organizzative, le attività di monitoraggio e valutazione.

Sin dal luglio 2015, è vigente il Piano integrato degli interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale della popolazione, volto a definire le sinergie tra le azioni programmate dal Ministero del Lavoro e dalle Politiche Sociali e la regione Calabria. Tale Piano, si inserisce nel più ampio periodo di programmazione 2014-2020 ponendo, tra gli obiettivi generali, il potenziamento dell’offerta dei servizi e la possibilità di accesso degli stessi da parte degli immigrati.

Ciò implica la realizzazione di politiche volte a potenziare la capacità di fare rete delle istituzioni e degli operatori degli ambiti sociali, anche attraverso la razionalizzazione degli interventi ed il coinvolgimento degli immigrati nella definizione degli stessi. Tale obiettivo necessita di diverse articolazioni: 1) la mappatura, da aggiornare costantemente, dei servizi erogati in un determinato ambito territoriale e gli operatori coinvolti; 2) la creazione di *foreign corner* quale sistema di coordinamento, al livello locale, tra le attività ed i servizi erogati ed il monitoraggio dei progetti. Presso il *foreign corner* è prevista l’erogazione di interventi di mediazione interculturale, volti a facilitare gli immigrati ad accedere alla rete dei servizi oggetto della mappatura, con particolare riferimento alle politiche

¹⁵ Con decreto del Presidente di Regione n. 44 del 15/02/2019 è stato costituito il Comitato dei garanti dei richiedenti asilo e rifugiati (art. 5 della legge n. 18/2009).

¹⁶ Dei quali due individuati dal Consiglio regionale tra gli enti e le associazioni regionali che si occupano di tutela dei rifugiati e uno designato dall’UNHCR (Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati), componente di diritto del Comitato.

attive sul lavoro ed ai percorsi di integrazione sociale; 3) la promozione della rappresentatività degli immigrati attraverso la costituzione, anche informale, di coordinamenti/consulte/comitati territoriali tra referenti degli enti pubblici e privati e rappresentanti delle comunità di immigrati presenti nel territorio di riferimento.

I protocolli che risultano attualmente efficaci nella regione Calabria mirano alla realizzazione di sistemi di integrazione nel tessuto sociale attraverso percorsi di convivenza costruttiva e solidale avviati nelle comunità di destinazione, presso le quali possono svolgere, a titolo volontario e gratuito, servizi in favore della collettività.

Tali attività di volontariato si possono rivelare utili perché consentono di conoscere meglio il contesto della collettività ospitante e prevedono la collaborazione progettuale ed operativa tra più parti, ferme restando a carico della Prefettura le attività di verifica, controllo e monitoraggio, nonché la promozione di strategie di intervento e di buone prassi, realizzate anche tramite un Tavolo tecnico di coordinamento presieduto dal Prefetto o da un suo delegato.

L'ente locale, in sinergia con gli enti del terzo settore e/o i gestori dei centri temporanei di accoglienza, individua le attività che possono essere svolte, che devono avere finalità non lucrative di carattere sociale, civile e culturale; l'adesione del richiedente asilo ad un progetto di attività di volontariato è libera, volontaria e gratuita ed implica l'impegno del migrante di rendere una prestazione personale, individualmente o inserita in un gruppo, avente finalità sociali.

A carico delle associazioni di volontariato sono previste le attività di formazione; a carico dell'ente locale sono gli eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per l'esercizio delle attività al fine di limitare i rischi per l'incolumità propria e quella altrui, la predisposizione dei servizi di trasporto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni.

Le attività che possono essere espletate dal migrante devono inserirsi in un contesto di servizi alla collettività, che non richiedono specializzazione, e devono considerare le capacità, le attitudini, la professionalità e le intenzioni del migrante; inoltre, è prevista la supervisione di un referente designato dagli organismi di volontariato al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività e la realizzazione delle finalità educative e di integrazione del progetto condiviso; le competenze acquisite durante le attività svolte possono essere appositamente certificate di modo che possano essere riutilizzate anche nella ricerca di un nuovo impiego¹⁷.

La Prefettura di Vibo Valentia¹⁸ indica il coinvolgimento dei richiedenti in numerose attività culturali, musicali, sportive e di volontariato: incontri tra professori, studenti e stranieri richiedenti asilo per lo scambio di usi, culture e tecniche differenti nel campo musicale (presso il Conservatorio di Vibo Valentia); viene segnalata la realizzazione di eventi musicali organizzati dai richiedenti asilo; la partecipazione a festival e manifestazioni musicali; la formazione

¹⁷ Cfr. i Protocolli di intesa per la realizzazione di percorsi di accesso al volontariato rivolti a persone inserite nell'ambito di programmi governativi di accoglienza per richiedenti asilo e protezione internazionale, stipulati tra la Prefettura di Cosenza ed il CSV di Cosenza, le associazioni e/o cooperative sociali gestori di CAS, i Comuni di Bisignano-Carolei-Castiglione Cosentino-Longobardi (20 dicembre 2017); e con il Comune di Mendicino (29 maggio 2018).

¹⁸ Rapporto 2017 del Ministero dell'Interno, su Le iniziative di buona accoglienza e integrazione dei migranti, cit., p. 46.

di gruppi musicali che si sono esibiti nella provincia di Vibo Valentia¹⁹; la partecipazione a tornei calcistici locali²⁰; la partecipazione alle “Giornate ecologiche” per la bonifica del parco cittadino.

Il protocollo di intesa stipulato tra il Prefetto di Catanzaro e i comuni di Badolato-Gasperina-Gizzeria-Montepaone-Sellia Marina²¹ prevede appositi accordi e sinergie con le associazioni interessate, tramite i quali individuare i servizi di volontariato che potranno essere svolti dai cittadini stranieri. Questi ultimi adeguatamente informati con il supporto dei mediatori culturali, anche all’interno dei CAS (centri di accoglienza straordinaria) e dei centri titolari di progetti SPRAR (sistema di protezione rifugiati e richiedenti asilo, ora SIPROIMI, sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 132/2018). Si stabilisce, inoltre, che un apposito gruppo all’interno del CTI (centro territoriale per l’inclusione) della Provincia di Catanzaro, allargato ai firmatari dell’intesa, si occuperà di monitorare le iniziative in corso e di progettarne ulteriori, di confrontare e scambiare informazioni e di promuovere strategie di intervento congiunte e buone prassi, con la possibilità di successiva adesione di ulteriori Comuni e di Associazioni ed Organizzazioni di volontariato.

Il protocollo operativo in materia di accoglienza ed integrazione e lavoro dei migranti nella piana di Gioia Tauro, siglato il 10 maggio 2019, dalla Prefettura di Reggio Calabria e dalla Regione Calabria con una serie di Comuni della Piana e con l’Ispettorato del Lavoro, le Organizzazioni datoriali dell’agricoltura e le Organizzazioni sindacali²², si prefigge la finalità di promuovere iniziative in grado di consentire l’integrazione dei lavoratori migranti coinvolti nelle attività stagionali di raccolta della Piana, ricollocati in seguito alla sgombero della c.d. “baraccopoli di San Ferdinando”, con lo scopo di tentare di arginare il fenomeno del ‘caporalato’ e del grave sfruttamento lavorativo dei migranti nelle attività agricole.

Nel protocollo si considera la necessità che tutti i soggetti coinvolti, ai vari livelli e nell’ambito delle rispettive competenze, attuino una strategia unitaria ed un piano di azione tale “da soddisfare la pratica dell’accoglienza e dell’integrazione dei migranti”, intervenendo per fronteggiare sia l’emergenza abitativa, al fine di prevenire insediamenti illegali e degradati, sia il fenomeno dell’intermediazione illecita, potenziando l’azione dei Centri per l’impiego atti a promuovere il collocamento pubblico in agricoltura²³. Inoltre, tramite risorse attinte dal fondo PON Legalità, si prevedono anche azioni di mediazione abitativa e di inclusione sociale, misure volte a recuperare e

¹⁹ Come “Avorio Africano” vincitore del premio Culture a Confronto, festival patrocinato dal Comune di Tropea e “Africa Magic Innovation” precursori del genere musicale AfroDance, “People from Ivory Coast”.

²⁰ Squadra “La cumbia Loft 53”.

²¹ Protocollo di intesa del 7 giugno 2017.

²² Cfr. Protocollo operativo del 10 maggio 2019, siglato tra Prefettura di Reggio Calabria, Regione Calabria Città metropolitana e Comuni di Gioia Tauro, Rosarno, San Ferdinando, Anoia, Candidoni, Cittanova, Laureana di Borrello, Melicucco, Oppido Mamertina, Palmi, Rizziconi, Seminara, Taurianova, e Ispettorato del Lavoro, Organizzazioni datoriali dell’agricoltura (Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri), Organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, USB, UGL).

²³ Per contrastare il fenomeno del caporalato, tra i compiti della Regione si prevede, ad esempio, l’impiego di risorse provenienti dal PON Inclusione, mentre le risorse del Fondo FAMI Emergenziale potranno essere attinte per il sostegno alle amministrazioni locali nella fornitura dei servizi essenziali, di trasporto e per lo sviluppo delle politiche abitative.

riutilizzare i beni confiscati alle mafie e i beni pubblici destinati all'ospitalità ed all'integrazione dei lavoratori stagionali migranti. Il Protocollo operativo stabilisce, inoltre, specifici compiti per tutti gli ulteriori soggetti coinvolti (Comuni, organizzazioni sindacali e datoriali)²⁴.

Con deliberazione n. 242 del 7 giugno 2019, la Giunta ha proposto il nuovo Piano regionale, relativamente al triennio 2019/2021, la cui finalità è quella di “un processo culturale effettivamente partecipato e finalizzato allo sviluppo di un reale sistema integrato di accoglienza delle persone rifugiate, richiedenti asilo o titolari di altre forme di protezione o tutela, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e cittadini neo-comunitari”.

Il Piano delinea il potenziamento delle politiche sociali a favore delle fasce più deboli della popolazione straniera e mira a consolidare l'approccio inclusivo verso l'integrazione. Tra gli obiettivi specifici si menzionano la necessità di garantire idonei servizi per le situazioni di fragilità, l'individuazione e la rimozione delle condizioni di marginalità sociale, la valorizzazione dei rapporti interculturali e la promozione della partecipazione degli stranieri alla vita pubblica, il contrasto dei fenomeni di razzismo, il potenziamento dei canali di informazione. Nel Piano sono state definite sei macro-linee di intervento²⁵, funzionali alle diverse esigenze del fenomeno migratorio, alcune volte a potenziare le azioni già avviate per favorire l'integrazione e lo sviluppo socioeconomico, garantendo le risorse per far fronte ai bisogni dell'utenza che fuoriesce dal sistema di accoglienza o che, seppur in regola, non dispone di punti di riferimento e strumenti per i propri fabbisogni.

Tra le azioni da implementare vi sono poi quelle correlate al diritto alla salute dei migranti, sin dal momento delle attività di primo soccorso ed accoglienza. La necessità di prestare le relative cure spesso è resa difficoltosa dalla cultura del migrante, dalla lingua e dalla stessa tipologia del fenomeno migratorio. Come è stato osservato “l'arrivo di lavoratori, per lo più giovani, produce nel breve periodo un impatto praticamente irrilevante sulla salute pubblica; i ricongiungimenti familiari fanno emergere bisogni connessi alla salute riproduttiva delle donne e alla salute dei bambini; l'accoglimento dei profughi richiede il sostegno psicologico immediato di coloro che fuggono da guerre e persecuzioni e, spesso, anche l'immediato supporto medico dei soggetti che giungono in condizioni critiche, situazione frequente tra le persone salvate in mare” (Caselli et al. 2017: 10).

Tra gli interventi regolamentari più recenti, si segnalano il d.m. 3 aprile 2017 con il quale sono state adottate le linee guida “per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale”; le linea guida “I controlli alla frontiera. La frontiera dei controlli. Controlli sanitari all'arrivo e percorsi di tutela per i migranti ospiti nei centri di accoglienza”,

²⁴ Cfr. Protocollo operativo, pp. 8 ss.

²⁵ Le linee di intervento sono: Azione 1, Azioni mirate alla presa in carico dei soggetti fuoriusciti dai percorsi di accoglienza per effetto del d. l. n. 113/2018, conv. l. n. 132/2018; Azione 2, Azioni di supporto all'inserimento lavorativo in contrasto allo sfruttamento anche mediante l'accompagnamento diretto al lavoro; Azione 3, Attività di supporto socio-assistenziale ai soggetti in condizione di grave vulnerabilità e vittime di tortura e tratta; Azione 4, Supporto alla conclusione di percorsi già avviati di formazione e lavoro o di certificazione di competenze che consenta la presa in carico e gestione nei Centri per l'impiego; Azione 5, Sostegno all'affitto in via diretta ed indiretta, arredamento, manutenzione ordinaria e adeguamento impianti delle strutture abitative destinate all'ospitalità; Azione 6, Attività di promozione e sensibilizzazione.

redatte nell’ambito del Programma Nazionale Linee Guida Salute Migranti, elaborato dall’Istituto Nazionale Salute Migrazioni e Povertà (INMP) in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e con la Società Italiana di medicina delle Migrazioni (SIMM). Molto opportunamente si prevede che l’assistenza sanitaria si configuri come una vera e propria presa in carico, comprensiva di interventi di prevenzione primaria e secondaria, e di tutti gli accertamenti che si dovessero rendere indispensabili, attraverso “un approccio multiprofessionale e multidisciplinare”. Da qui la necessità di investire sulla formazione e sulla professionalità del personale sanitario che deve rispondere prontamente alla complessità del fenomeno multiculturale e di e di strumenti di collaborazione multilivello, che garantiscono la cooperazione ed il raccordo tra istituzioni pubbliche ed enti del Terzo settore (Geraci et al. 2019: 243).

4. Conclusioni.

Il nuovo Piano nella gestione del fenomeno migratorio si pone in situazione di continuità rispetto al precedente, nella parte in cui tenta di bilanciare il senso di umanità insito nelle politiche dell’accoglienza con quello dell’integrazione effettiva, generata dalla partecipazione al contesto economico-sociale della comunità di destinazione e che, specie nelle zone più depresse, potrebbe contribuire a risollevarne un contesto fortemente critico come quello della regione Calabria.

Sino ad ora le procedure svolte nella erogazione dei servizi sono state esitate sulla base di situazioni contingibili ed emergenziali, che spesso hanno originato, anche a causa di carenti reti di comunicazione, sovrapposizioni negli interventi dei soggetti istituzionalmente coinvolti a tutti i livelli. In tale ambito, le attività di monitoraggio, di valutazione e di analisi dell’efficacia hanno consentito il consolidamento di buone prassi nonostante talune criticità derivanti dalla mancata uniformità dei procedimenti e dalla temporaneità della relativa copertura finanziaria.

Le azioni avviate nella precedente esperienza, e realizzate attraverso il contributo determinante degli enti del Terzo settore, possono essere potenziate, soprattutto quelle relative a programmi di inserimento socio-lavorativo²⁶, di qualificazione degli operatori socio-assistenziali²⁷, di valorizzazione delle seconde generazioni di migranti negli ambiti sociale/culturale/sportivo²⁸, di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale, di prevenzione del lavoro sommerso, di emersione e lotta allo sfruttamento del lavoro in agricoltura.

Il sistema di accoglienza diffusa gestito da comuni ed enti locali, col supporto fondamentale degli operatori del Terzo settore, ha certamente migliorato i processi di inclusione dei rifugiati e dei richiedenti asilo, ma ancora molto si

²⁶ Mediante lo svolgimento di attività di pubblica utilità (gestione del verde pubblico, del territorio), di attività agricole ed artigianali, anche attraverso forme di accompagnamento alla imprenditorialità e di microcredito, unitamente alla promozione della responsabilità etica e sociale delle imprese.

²⁷ Tramite attività di orientamento, di interventi di sostegno scolastico, di educazione alla multiculturalità, di potenziamento delle competenze linguistiche (corsi di lingua italiana e di educazione civica, realizzazione di percorsi di formazione volte all’acquisizione di terminologie tecniche in materia di lavoro e di diritto del lavoro).

²⁸ Promozione di attività e di manifestazioni sull’interculturalità, di conoscenza e di divulgazione delle tradizioni dei Paesi di provenienza dei migranti (nelle scuole per esempio), di ascolto e di sostegno del dialogo interreligioso.

deve fare perché venga garantita la pari dignità sociale di persone già così deboli, compito oggi reso arduo dal ridimensionamento del sistema SPRAR (l. n. 132/2018).

La gestione del pluralismo culturale, linguistico, religioso, derivante dal fenomeno migratorio deve tradursi in politiche di integrazione (Morrone 2015: 310), ovvero, in “un’azione sistematica multilivello alla quale contribuiscono Regioni, Enti locali e Terzo settore, tutti chiamati a sviluppare un’azione coordinata che consenta, attraverso politiche orientate a valorizzare le specificità, il pieno inserimento degli stranieri nelle comunità di accoglienza”²⁹.

Non vi è dubbio che le normative locali e regionali che si muovano in questa direzione e che possano coniugare integrazione e benessere, di modo che si possa guardare al migrante come persona e risorsa, sono da realizzare nel modo più pervasivo possibile.

Il principio della sussidiarietà orizzontale, riconosciuto al livello costituzionale, potrebbe costituire quello più immediato ed idoneo ad orientare le dinamiche della legislazione e dell’amministrazione. Le norme e le prassi prodotte per attuare il principio, al pari di quelle amministrative al livello locale, possono costituire un fattore indispensabile per tutelare diritti dei più deboli, per realizzare il principio di uguaglianza nella diversità e quello di solidarietà e di coesione sociale.

5. Riferimenti bibliografici.

Baldazzi, R. (2017), ‘Sociosanitario, riconoscere i diritti ai più fragili è doveroso’, Avvenire, 23 novembre (Milano: Avvenire Nuova Editoriale Italiana Spa) 11;

Barbera, A. (1975), “Art. 2”, G. Branca (ed.), Commentario della Costituzione (Bologna-Roma: Zanichelli) 80 ss.;

Bascherini, G. (2016), ‘La solidarietà politica nell’esperienza costituzionale repubblicana’, 1 Costituzionalismo.it 125-162, <http://www.costituzionalismo.it>;

Bombardieri, P. (2019), “Il ruolo dei patronati nella tutela dei diritti dei cittadini migranti”, Centro Studi e Ricerche-IDOS (ed.), Dossier statistico immigrazione 2019 (Roma: Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico) 314;

Buscema, L. (2019), ‘La dimensione regionale della gestione dei fenomeni migratori’, 3 Diritti regionali, <http://www.dirittiregionali.it>;

Caselli, G. et al. (2017), ‘Immigrazione, salute e mortalità degli stranieri in Italia’, 4 Rivista AIC 10 ss., <http://www.rivistaaic.it>;

Colapietro C. (2014), ‘Alla ricerca di un Welfare State “sostenibile”: il Welfare “generativo”’, 1 Diritto e società;

Di Giacomo Russo, B. (2016), “Dis-uguaglianza e concorrenza: la prospettiva della sussidiarietà economica”, in M. Della Morte (ed.), La diseguaglianza nello Stato costituzionale (Napoli: Editoriale scientifica) 265-284;

²⁹ Ministero dell’Interno, Piano Nazionale d’Integrazione dei titolari di protezione internazionale, Ottobre 2017, p. 5.

Geraci, S. et al. (2017), "Migrazione e salute: evidenze e policy per un'azione di sistema", Centro Studi e Ricerche-IDOS (ed.), Dossier Statistico Immigrazione 2017 (Roma: Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico) 243;

Giuffrè, F. (2002), *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale* (Milano: Giuffrè);

Iannuzzi, A. (2014), ‘La garanzia dei diritti sociali fra ipotesi di “nuovi” doveri e richieste di assunzione di maggiori responsabilità individuali. Riflessioni sul Welfare generativo e sulla comunicazione dei costi delle prestazioni sanitarie’, 1 Diritto e società;

Longo, E. (2014), ‘Le relazioni come fattore costitutivo dei diritti sociali’, 1 Diritto e società,

Loprieno, D. (2019), "Migrazioni, Mezzogiorno e solidarietà", G. D'Ignazio et al. (eds.), Costituzione, Diritti, Europa - Giornate in onore di Silvio Gambino (Napoli: Editoriale scientifica) 247 ss.;

Manganaro, F. (2019), ‘Politiche e strutture di accoglienza delle persone migranti’, 21 federalismi.it 1-24, <http://www.federalismi.it>;

Morelli, A. (2015), "I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà", L. Ventura et al. (eds.), *Principi costituzionali* (Milano: Giuffrè) 304 ss.;

Morrone, A. (2015), ‘Le forme della cittadinanza nel terzo Millennio’, 2 Quaderni costituzionali 310 ss.;

Polacchini, F. (2013), "Il principio di solidarietà", L. Mezzetti (ed.), *Diritti e doveri* (Torino: Giappichelli) 227 ss.;

Polacchini, F. (2016), Doveri costituzionali e principio di solidarietà (Bologna: BUP).

Polimeni, S. (2015), ‘Un imprevedibile circuito virtuoso: disciplina sull’immigration regime ed esigenze di sviluppo locale (Notarella a margine della L. reg. calabrese n. 18/2009)’, 2 Nuove Autonomie, 271 ss.;

Rodotà, S. (2014), Solidarietà. Un'utopia necessaria (Roma-Bari: Laterza).

Rossi, E. (2006), "Art. 2", A. Bifulco et al. (eds.), *Commentario alla Costituzione* (Torino: Utet) 38 ss.;

Rossi, E. (2014), ‘La sostenibilità del welfare al tempo della crisi. Una proposta’, 1 Diritto e società;

Ruggeri, A. (2019), ‘Cittadini, immigrati e migranti, alla prova della solidarietà’, 2 Diritto, Immigrazione e Cittadinanza;

Santucci, A. (2019), ‘Le cooperative sociali e lo svolgimento di attività di interesse generale tra riforma del Terzo settore e normativa regionale: il ruolo della regolazione pubblica’, 1 Istituzioni del federalismo 190 ss.;

Tamburini, V. (2018), ‘I doveri costituzionali di solidarietà in campo sociale: profili generali e risvolti applicativi con particolare riferimento alla tutela della salute’, Rivista Ianus, <http://www.rivistaianus.it>;

Tondi Della Mura, V. (2002), "Rapporti tra volontariato ed enti pubblici nell'evoluzione della forma di stato sociale", E. Rossi et al. (eds.), Il volontariato a dieci anni dalla legge quadro (Milano: Giuffrè) 117 ss.;

Tondi Della Mura, V. (2011), "La solidarietà fra etica ed estetica. Tracce per una ricerca", AA.VV., Scritti in onore di Angelo Mattioni, (Milano: Vita e Pensiero) 666 ss.;

Tondi Della Mura, V. (2018), ‘Della sussidiarietà (occasionalmente) ritrovata: dalle Linee guida dell’Anac al Codice del Terzo settore’, 1 Rivista AIC, 1-23, <http://www.rivistaaic.it>;

Tondi Della Mura, V. (2019), ‘La sussidiarietà fra corruzione e concorrenza: le urgenze di un principio sempre attuale’, 1 Dirittifondamentali.it, 1-11, <http://www.dirittifondamentali.it>;

Trojsi, A. (2019), ‘Legislazione regionale e diritti sociali’, 3 Diritti regionali, 15 ss.;

Vecchiato, T. (2014), ‘Verso nuovi diritti e doveri sociali: la sfida del welfare generativo’, 1 Diritto e società.